SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1986, n. 211.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 17 ottobre 1985 per il personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che ha riordinato l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, con il quale è stato emanato lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 17 ottobre 1985 fra la delegazione governativa e le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-Funzione pubblica, CISL-AIMA e UIL-statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riuione del 14 dicembre 1985 nella quale sono state valutate e respinte le ulteriori osservazioni fatte pervenire dalla CONFSAL-UNSA con note del 29 ottobre 1985 e del 15 novembre 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente il recepimento e l'emanazione dell'accordo 17 ottobre 1985 relativo al personale dell'AIMA in precedenza citato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo 17 ottobre 1985 di cui premessa, si applicano a tutto il personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate.

L'accordo si riferisce al periodo 10 settembre 1982-31 dicembre 1984.

Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1983 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Nuovi stipendi

A decorrere dal 1° gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	L.	3.300.000
secondo livello	»	3.600.000
terzo livello	»	3.800.000
quarto livello	»	4.470.000
quinto livello	»	5.000.000
sesto livello	»	5.770.000
settimo livello	»	6.400.000
ottavo livello	»	7.700.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato nello stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sulla ultima classe di stipendio.

La determinazione degli stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base dei livelli retributivi, delle classi di stipendi e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1983 presso le amministrazioni di provenienza.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per nascita di figli e per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 3.

Benefici convenzionali

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoelencati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 2 e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:

1) due aumenti per il personale della terza qualifica;

2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati di un importo rispettivamente di L. 160.000 e di L. 190.000.

Al personale che nell'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, è pervenuto a qualifica superiore mediante concorso per merito distinto, di idoneità o comunque mediante esame di concorso, viene attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1983, un beneficio economico pari a due scatti del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita.

Restano riassorbiti gli analoghi benefici eventualmente percepiti per effetti degli accordi relativi alle amministrazioni di provenienza.

Art. 4.

Inquadramento economico

L'inquadramento del personale nel nuovo reticolo retributivo avviene al valore di classe o scatto immediatamente inferiore al maturato economico in godimento: l'eventuale spezzone monetario eccedente viene mantenuto *ad personam* e temporizzato ai fini della acquisizione della classe o scatto superiore.

Analogo meccanismo si applica nel caso di passaggio a qualifica superiore considerando come maturato economico i valori retributivi dedotto quello dell'iniziale di livello.

Art. 5.

Effetti dei nuovi stipendi

I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 6.

Liquidazione dei nuovi stipendi

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 7.

Incentivazione alla produttività

In relazione al particolare impegno richiesto al personale per la progettazione ed esecuzione di progetti-obbiettivo di conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli e l'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari è corrisposto un premio di incentivazione alla produttività negli importi mensili lordi e con i criteri appresso indicati:

Qualifica		Importo base		Maggiorazione		Totale
1ª qualifica	L.	59.500	+	25.500	=	85.000
2ª qualifica	L.	77.000	+	25.000	=	102.000
3ª qualifica	L.	90.000	+	29.000	=	119.000
4ª qualifica	L.	102.000	+	34.000	=	136.000
5ª qualifica	L.	115.000	+	38.000	=	153.000
6ª qualifica	L.	128.000	+	42.000	=	170.000
7ª qualifica	L.	153.000	+	51.000	=	204.000
8ª qualifica	L.	191.000	+	64.000	=	255.000

L'importo base verrà corrisposto mensilmente per dodici mesi al personale comunque in servizio presso l'AIMA, compreso il personale dell'ufficio di ragioneria, in relazione alla effettiva presenza lavorativa: a tal fine gli importi giornalieri vanno computati in ragione di un ventiseiesimo dell'importo mensile o il correlativo rapporto per le settimane lavorate su cinque giorni. Lo stesso compenso compete anche al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e per quello assente per infermità o infortunio derivanti da causa di servizio.

Le maggiorazioni saranno erogate al personale a consuntivo della realizzazione degli obiettivi programmati.

Esse costituiranno, nel complesso delle maggiorazioni capitariamente computate maggiorate delle quote derivanti dalle minori erogazioni del premio base per assenza dal servizio, una disponibilità unica da erogare al personale, mediante accordo da definire in sede aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge-quadro, in base ai criteri seguenti:

a) livello di professionalità;

b) presenza lavorativa;

c) impegno partecipativo al perseguimento degli obiettivi programmati.

Sono fatte salve per il periodo pregresso le eccedenze relative alle erogazioni di premi o indennità comunque denominati leggittimamente erogati al personale inquadrato nell'Azienda. L'importo base di cui al presente articolo non è cumulabile per il personale proveniente dal Corpo forestale, con la particolare indennità già percepita ai sensi dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, fino a quando tale importo base non sarà superiore a quello dell'indennità predetta; nel qual caso competerà la relativa differenza.

Art. 8.

Diritti d'informazione

Ferme restando le attuali modalità sui flussi di informazione, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sarà assicurata una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente decreto sugli atti di carattere generale riguardantti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, i programmi e gli investimenti, nonché i bilanci annuali e pluriennali.

Art. 9.

Contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata si svolge nell'ambito dei principi e dei criteri contenuti negli articoli precedenti e nel rispetto dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 10.

Copertura finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive L. 900.000.000 per gli anni 1983, 1984 e 1985, fa carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 107 e 109 dello stato di previsione della spesa del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1985.

L'onere per gli anni 1986 e successivi, valutato in L. 300.000.000 in ragione d'anno, fa carico alla proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa della stessa menzionata Azienda per gli anni medesimi.

Art. 11.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 34

ALLEGATO

CGIL-FUNZIONE PUBBLICA - CISL-AIMA - UIL-STATALI

NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO

Punto 1): Gli organismi competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli, sono:

per il livello nazionale: le organizzazioni sindacali nazionali CGIL- Funzione pubblica - CISL-AIMA - UIL-statali o le singole organizzazioni;

per il livello regionale: l'organizzazione sindacale regionale CGIL-Funzione pubblica - CISL-AIMA - UIL-statali o le organizzazioni o i coordinamenti;

per il livello territoriale: le organizzazioni sindacali CGIL-Funzione pubblica - CISL-AIMA - UIL-statali o le strutture unitarie di base o le singole organizzazioni.

Punto 2): La proclamazione del primo sciopero e il calendario delle lotte inerenti alla vertenza per il rinnovo contrattuale deve essere preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione.

Punto 3): L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo di garantire la conservazione e la funzionalità degli impianti, l'integrità delle materie prime, la sorveglianza e la custodia degli stessi; nel corso di scioperi saranno comunque garantite le prestazioni ed i servizi essenziali previsti dalla normativa comunitaria, quali l'erogazione di premi, contributi e compensazioni varie.

Punto 4): L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

NOTE

Nota all'art. 5:

Con il D.P.R. n. 3/1957 è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. L'art. 82 di detto testo unico prevede che: «All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 172 (*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*). — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

Note all'art. 7:

— Il testo degli articoli 45 e 47 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) è il seguente:

«Art. 45. — I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate».

«Art. 47. — I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degi organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti».

— Il testo dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego, approvata con legge 29 marzo 1983, n. 93, è il seguente:

«Art. 14 (*Accordi decentrati*). — Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11.

Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.

Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.

Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti».

— Il testo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 43. — Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Gli accordi sono triennali.

Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'art. 95.

Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.

L'indennità di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:

a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;

b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di terza;

c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;

d) VI livello-*bis*: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;

e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;

f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;

g) VIII livello-*bis*: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con quattro anni di anzianità di qualifica.

Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-*bis*.

Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall'art. 133, secondo comma, della legge n. 312.

Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno *ad personam* pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1° gennaio 1978.

Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza, nei ruoli di cui all'art. 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.

Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.

La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16.

L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.

Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme della presente legge».

Nota all'art.9:

Il testo dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego è riportato nelle note all'art. 7.

86G0527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **212**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

antichità romane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 63

86G0477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **213**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in scienze politiche indirizzo storico-politico, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia del commercio e dell'industria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 61

86G0478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. 214.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti soprindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

igiene mentale e psichiatria sociale;

patologia embrio-fetale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 58

86G0479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. 215.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti soprindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

otorinolaringoiatria pediatrica;

foniatria;

chirurgia del piede;

gastroenterologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 56

86G0480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1986.

Determinazione del contingente in valore nominale della serie speciale di monete millesimo 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 10 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il proprio decreto 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1984, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 254, concernente l'emissione delle serie speciali millesimo 1984;

Visto il decreto ministeriale in data 9 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1985, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 144, concernente le modalità di cessione delle serie suddette nonché i termini di prenotazione delle stesse;

Ritenuto di dover stabilire in 77.041 il numero delle serie speciali di monete millesimo 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti, è stabilito in 77.041 pezzi per il valore nominale di L. 38.520.500, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti.

Art. 2.

Il numero delle serie speciali per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche e L. 500 d'argento, viene fissato per l'anno 1984 in 77.041, per il valore nominale di L. 106.932.908.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1986

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1986
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 37

86A3883

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 maggio 1986.

Elevazione a lire 3.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro a sei anni, convertibili, con godimento 19 maggio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto del 10 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 215, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro convertibili della durata di sei anni, con godimento 19 maggio 1986, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.500 miliardi a lire 3.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro convertibili della durata di sei anni, con godimento 19 maggio 1986, emessi con decreto ministeriale del 10 maggio 1986, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 1.500 miliardi a lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Il 20 maggio la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento prevista dall'art. 10 del citato decreto del 10 maggio 1986; la predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 10 maggio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1986
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 205

86A3916

DECRETO 19 maggio 1986.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1982 (quadriennali), 1° giugno 1983 (quadriennali), 1° dicembre 1983 (quadriennali e settennali), 1° giugno 1984 (quadriennali e settennali), 1° dicembre 1984 (settennali), 18 dicembre 1985 (quinquennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1986 e scadenza nel mese di dicembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 9059/66-AU-26 del 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1982, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 710310/66-AU-38 del 19 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 716151/66-AU-53 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210044/66-AU-65 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, fino all'importo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a L. 6.500 miliardi e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 321077/66-AU-98 del 7 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 dicembre 1985, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1986 e scadenza nel mese di dicembre 1986;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di dicembre 1986 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,30% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;

al 7,30% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;

al 6,80% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;

al 7,30% per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

al 6,70% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;

al 7,05% per i CCT settennali 1° giugno 1984;

al 6,80% per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

al 6,40% per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 9059 del 23 novembre 1982, n. 710310 del 19 maggio 1983, numeri 716151 e 716152 del 16 novembre 1983, numeri 210044 e 210045 del 21 maggio 1984, n. 215061 del 17 novembre 1984 e n. 321077 del 7 dicembre 1985, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1986 è determinato nella misura:

del 7,30% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 8;

del 7,30% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 7;

del 6,80% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 6;

del 7,30% per i CCT settennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 6;

del 6,70% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 5;

del 7,05% per i CCT settennali 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,80% per i CCT settennali 1° dicembre 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,40% per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.673.250.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di lire 109.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;

di lire 182.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;

di lire 102.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;

di lire 182.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

di lire 100.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;

di lire 458.250.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

di lire 442.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

di lire 96.000.000.000 per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985,

farà capo al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

86A3888

DECRETO 19 maggio 1986.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985, relativamente alla seconda cedola con godimento 1° giugno 1986 e scadenza 1° giugno 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313993/66-AU-84 del 14 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1985, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 350, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1985, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da eseguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1986 e scadenza 1° giugno 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 1° giugno 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 13,05%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 313993/66-AU-84 del 14 maggio 1985, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° giugno 1985, emessi per lire 5.000 miliardi, è determinato nella misura del 13,05%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 1° giugno 1987.

La spesa di L. 652.500.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

86A3887

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Girasole, in Rapolla, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa «Girasole», con sede in Rapolla (Potenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Girasole», con sede in Rapolla (Potenza), costituita per rogito notaio Catello Tribuzio in data 16 marzo 1979 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Antonio Gaeta, nato a Lavello il 2 aprile 1941, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A3886

DECRETO 10 maggio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cantina sociale vini pregiati di Sizzano e Ghemme a r.l., in Sizzano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «Cantina sociale vini pregiati di Sizzano e Ghemme» a r.l., con sede in Sizzano (Novara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cantina sociale vini pregiati di Sizzano e Ghemme» a r.l., con sede in Sizzano (Novara), costituita per rogito notaio Mario Barberi in data 10 aprile 1960 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. Benedetto Leuzzi, residente in via XX Settembre, 32, Nardò (Lecce);

dott. Cavion Paolo, residente in via XX Settembre, 16, Novara;

dott. Suadoni Angelo, residente in via Nicola Corsi, 16, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A3885

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 22 febbraio 1986.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona del comprensorio di Villa Doria Pamphili, di Villa Carpegna e di Valle dei Casali ricadente nel comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che la zona del comprensorio di Villa Doria Pamphili, di Villa Carpegna e di Valle dei Casali con le aree limotrofe ricadenti nel comune di Roma, così delimitate:

partendo da Porta S. Pancrazio per via Aurelia Antica, via Leone XIII, piazza Pio XI, via Gregorio VII, piazza Villa Carpegna, circonvallazione Aurelia, piazza S. Giovanni De La Salle, via Aurelia Nuova, largo T. Perassi, via Aurelia Antica, largo Don Guanella, via di Bravetta, via di Casetta Mattei, via Portuense, via del Fosso della Magliana, fiume Tevere, ansa della tenuta di Tor di Valle, riva sinistra del fiume Tevere, ponte della Magliana, via della Magliana, via Baffi, largo Zambeccari, via I. Ribotti, via S. di Santarosa, via Portuense, via del Casaletto, via Vitellia, via di S. Pancrazio fino a Porta S. Pancrazio,

riveste un eccezionale valore paesistico conservando pressoché intatte le caratteristiche ambientali ed è ricchissima, nel suo insieme, di presenze archeologiche e di edifici di rilevante interesse architettonico-monumentale, ed è inoltre interessata dal passaggio delle vie consolari principali Aurelia, Portuense e Campana e da numerosi tracciati di collegamento fra le

vie principali in senso nord-sud, tracciati ricalcati dalla moderna viabilità quali via Vitellia, via della Nocetta, via del Casaletto, via delle Vigne, via del Trullo, via dell'Imbrecciato;

Visti i pareri espressi dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e del comitato di settore per i beni archeologici nelle sedute del 19, 20 e 21 novembre 1985 e 29 e 30 novembre 1985;

Considerato che la zona rientra nel comprensorio dei Casali la cui perimetrazione è stata oggetto di esami congiunti da parte degli organi comunali e delle sovrintendenze interessate;

Considerato altresì che il comprensorio è stato oggetto di pesanti interventi edilizi ed urbanistici che, se ampliati, rischiano di comprometterne definitivamente l'integrità e il pregio;

Ritenuto che la tutela dell'area sia insufficientemente garantita dalla parziale destinazione di piano regolatore e dai vincoli emessi in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ed alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Rilevato, da quanto sopra esposto, che l'area esaminata sia da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *M)*, della legge 8 agosto 1985 poiché, oltre ai valori archeologico-monumentali, già separatamente tutelati, possiede rilevanti valori ambientali che debbono essere parimenti conservati e garantiti;

Dichiara:

La zona del comprensorio di Villa Doria Pamphili, di Villa Carpegna e di Valle dei Casali nei limiti sopra descritti ed indicati nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *M)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431 ed è quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla succitata legge 8 agosto 1985, n. 431.

Roma, addì 22 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

(Omissis).

86A3982

DECRETO 24 febbraio 1986.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona del parco di Veio ricadente nel comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che il territorio ricadente nell'ambito della XX circoscrizione del comune di Roma compreso tra la via Cassia, via della Giustiniana e il Tevere, così delimitato:

via della Giustiniana, via della Villa di Livia dall'incrocio con via della Giustiniana alla Flaminia, linea congiungente il km 14 della via Flaminia con il km 0,500 della via Tiberina e quest'ultimo punto con la marrana di Prima Porta, marrana di Prima Porta sino al Tevere, sponda destra del Tevere fino al fosso della marrana di Tor di Quinto, linea che segue la base orientale della collina Fleming congiungendo lo sbocco nel Tevere della marrana di Tor di Quinto con il fosso dell'Acqua Traversa, fosso dell'Acqua Traversa sino al bivio della via Trionfale con la via Cassia, via Cassia tra il bivio con la Trionfale a via Giustiniana,

costituisce, a parte le aree perimetrate, ormai ampiamente edificate e in corso di ampliamento (Prima Porta, zone adiacenti a via della Giustiniana presso Prima Porta, Labaro, zone adiacenti la via Cassia), un comprensorio di eccezionale valore paesistico, conservando pressoché intatte le caratteristiche ambientali della campagna romana nel settore nord-ovest, di aspetto prevalentemente collinare, con una serie di dorsali separati da fossi confluenti sui tre maggiori corsi d'acqua, il fosso dell'Acqua Traversa, quello del Fontaniletto o della Crescenza, e la Valchetta, tutti tributari del Tevere e che conserva una particolare suggestione nel margine verso la piana del Tevere, costituito da una roccia scoscesa pressoché continua e avviluppata da fitta vegetazione, i Saxa Rubra dei romani;

Considerato che il territorio è ricco di edifici di rilevante interesse architettonico-monumentale di età medievale e moderna quali la torre medievale Lazzaroni, la torre e il casale di Quinto, la Villa Manzoni ed, inoltre, lungo le vie consolari Cassia e Flaminia e Veientana è ricchissimo di presenze archeologiche quali la villa imperiale di Livia a Prima Porta, resti di ville residenziali e strutture funerarie, il mausoleo di Tor di Quinto, quelli di Grottarossa, il complesso della Tomba Celsa, la Villa del Monte delle Grotte, numerosi mausolei fra cui spicca il cosiddetto sepolcro dei Veienti, la villa dell'imperatore Lucio Vero ed il sepolcro cosiddetto Tomba di Nerone;

Considerato che la zona rientra nel parco di Veio, uno dei cunei verdi di penetrazione previsti nel piano regolatore del comune di Roma del 1962 e che la suddetta perimetrazione è stata oggetto di esami congiunti da parte degli organi comunali e delle sovrintendenze interessate;

Considerato altresì che in attesa di una variante alle destinazioni di piano regolatore che tenga conto della futura sistemazione del parco e delle presenze archeologiche e monumentali, il suddetto comprensorio è stato oggetto di pesanti interventi edilizi ed urbanistici che, se ampliati, rischiano di comprometterne definitivamente l'integrità ed il pregio;

Rilevato, da quanto sopra esposto, che l'area esaminata è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *M)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, poiché oltre ai valori archeologico-monumentali, già separatamente tutelati, possiede rilevanti valori ambientali che debbono essere parimenti conservati e garantiti;

Dichiara:

La zona del parco di Veio nei limiti sopra descritti ed indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *M)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431 ed è quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla succitata legge 8 agosto 1985, n. 431.

Roma, addì 24 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

(Omissis).

86A3980

DECRETO 24 febbraio 1986.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona limitrofa al parco dell'Appia Antica ricadente nel comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *M)*;

Considerato che il comprensorio del parco dell'Appia Antica costituisce un complesso di rilevantissimo valore sia storico-archeologico che ambientale-paesistico per cui è stato sottoposto al vincolo della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 con decreto ministeriale del 14 dicembre 1957 ed è stato anche destinato dal piano regolatore del comune a zona verde pubblico;

Considerato che il territorio ricadente nell'ambito della XI circoscrizione del comune di Roma è così delimitato:

a nord - limite attuale del parco dell'Appia Antica (zona N del piano regolatore generale di Roma);

ad est - limite del comune di Roma fino a via della Falcognana;

a sud - via della Falcognana fino all'incrocio con via Ardeatina;

ad ovest - via Ardeatina fino al ricongiungimento con l'attuale limite del parco dell'Appia Antica,

costituisce un comprensorio di eccezionale valore paesistico strettamente connesso con il parco dell'Appia Antica, di cui condivide, conservandole pressoché inalterate, tutte le caratteristiche ambientali della campagna romana nel settore sud, di aspetto prevalentemente pianeggiante con vasti pianori delimitati dai fossi creati dai corsi d'acqua provenienti dai Colli Albani: fosso delle Cornacchiole, fosso di Fioranello, fosso del Divino Amore;

Considerato, inoltre, che in questo comprensorio sono presenti insediamenti abitativi di notevole interesse storico-archeologico e un importante centro fortificato di epoca repubblicana (oppidum della Giostra), elemento di particolare pregio e valore nel contesto ambientale limitrofo;

Considerato che attualmente la zona non rientra nel parco dell'Appia Antica pur essendo ad esso strettamente connessa sia per le caratteristiche paesistiche-ambientali che per quelle archeologiche e storiche;

Ritenuto che la tutela del parco dell'Appia Antica garantita dal decreto ministeriale del 14 dicembre 1953 e dalle previsioni del piano regolatore del comune di Roma deve essere integrata dalle norme di tutela previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Rilevato, da quanto sopra esposto, che l'area esaminata è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *M)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, poiché oltre ai valori archeologico-monumentali, già separatamente tutelati, possiede rilevanti valori ambientali che debbono essere parimenti conservati e garantiti;

Dichiara:

La zona limitrofa al parco dell'Appia Antica nei limiti sopra descritti ed indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *M)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed è quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla succitata legge 8 agosto 1985, n. 431.

Roma, addì 24 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

(Omissis).

86A3981

DECRETO 24 febbraio 1986.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le aree delle tenute di Colle Fiorito, di Colle Lungo, di Corcolle, di Colle S. Germano, di Valle S. Germano, di S. Vittorino, di Macchie Piane, di Valle della Forma, di Valle della Noce, di Colle Lungo sulla via di Poli, di Colle Palombo, di Quarto del Traglione, di Colle Caringi, di S. Giovanni in Campo Orazio, di Valle Cerasa, di Colle Spina, di Pedicozzi e zone limitrofe, ricadenti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *M)*;

Considerato che le aree delle tenute di Colle Fiorito, di Colle Lungo, di Corcolle, di Colle S. Germano, di Valle S. Germano, di S. Vittorino, di Macchie Piane, di Valle della Forma, di Valle della Noce, di Colle Lungo sulla via di Poli, di Colle Palombo, di Quarto del Traglione, di Colle Caringi, di S. Giovanni in Campo Orazio, di Valle Cerasa, di Colle Spina, di Pedicozzi e zone limitrofe, ricadenti nel comune di Roma, fogli 676 (parte), 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685 e 686, e così delimitate:

a nord dal confine del territorio del comune di Roma (limite dei fogli 677 e 680);

ad est dal confine del comune di Roma (limite dei fogli 677, 678, 679, 682, 683, 684, 685 e 686);

a sud dal confine del comune di Roma (limite del foglio 686);

ad ovest dal confine del comune di Roma (limite dei fogli 686, 685, 684 e 683) e dal tracciato della via Zagarolese, nel tratto compreso fra Osteria delle Capannelle ed il confine del comune di Roma (foglio 676),

sono interessate da rilevanti presenze archeologiche, quali l'abitato protostorico e repubblicano presso il Casale di Corcolle, numerosi insediamenti di carattere agricolo di età arcaica ed imperiale, nonché da molte ville a carattere residenziale di epoca romana tardo-repubblicana ed imperiale;

Considerato inoltre che la tenuta di S. Giovanni in Campo Orazio è interessata dal passaggio degli Acquedotti Marcia, Anio Vetus, Anio Novus, Claudia, di cui si conservano in parte monumentali manufatti destinati al passaggio delle Valli del Fosso della Mola (ponte delle Forme Rotte) e di San Vittorino (ponte Lupo);

Rilevato, da quanto sopra esposto, che il territorio esaminato sia da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *M*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, poiché oltre ai valori archeologico-monumentali, già separatamente tutelati, possiede rilevanti valori ambientali che debbono essere parimenti conservati e garantiti;

Dichiara:

Le aree delle tenute di Colle Fiorito, di Colle Lungo, di Corcolle, di Colle S. Germano, di Valle S. Germano, di S. Vittorino, di Macchie Piane, di Valle della Forma, di Valle della Noce, di Colle Lungo sulla via di Poli, di Colle Palombo, di Quarto del Traglione, di Colle Caringi, di S. Giovanni in Campo Orazio, di Valle Cerasa, di Colle Spina, di Pedicozzi e zone limitrofe, ricadenti nel comune di Roma, fogli 676 (parte), 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685 e 686, nei limiti sopra descritti ed indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono comprese tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *M)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, e sono quindi sottoposte ai vincoli ed alle prescrizioni previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla succitata legge 8 agosto 1985, n. 431.

Roma, addì 24 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

(Omissis).

86A3983

DECRETO 2 aprile 1986.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le zone del Parco di Gabii ed Agro Gabino ricadenti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *M)*;

Considerato che le aree della tenuta di Castiglione, del Piano di Castiglione, del Quarto del Cappello del Prete, ricadenti nel comune di Roma, fogli 673 e 674 e così delimitate:

a nord dalla via Prenestina Polense (limite dei fogli 673 e 674);

ad est dal Fosso della Valle di Corzano e dal confine del territorio del comune di Roma (limite del foglio 674);

a sud dalla via Prenestina Antica e dal confine del comune di Roma (limiti dei fogli 673 e 674);

ad ovest da una linea retta congiungente i Casali del Pescatore al km 19 della via Prenestina Polense,

sono interessate da presenze archeologiche, quali il sito della città di Gabii e le sue pertinenze, da numerosi insediamenti a carattere agricolo di periodo arcaico, repubblicano ed imperiale, da molte ville a carattere residenziale di età tardo-repubblicana ed imperiale, ed infine da un reticolo stradale antico;

Considerato che questo territorio ha mantenuto pressoché intatte le proprie caratteristiche geomorfologiche ed ambientali e pertanto offre la possibilità della realizzazione di un parco archeologico di notevole valenza;

Considerato infine che parte della zona è già sottoposta a vincolo archeologico ex lege n. 1089 (decreto ministeriale del 2 febbraio 1957, del 26 maggio 1957 e del 20 luglio 1985);

Rilevato, da quanto sopra esposto, che il territorio sopra indicato sia da classificare tra le zone di interesse archeologico indicante all'art. 1, lettera *M)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, poiché oltre ai valori archeologico-monumentali già separatamente tutelati possiede rilevanti valori ambientali che debbono essere parimenti conservati e garantiti;

Dichiara:

Le zone di Gabii ed Agro Gabino nei limiti sopra descritti ed indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *M)*, della legge n. 431 e, pertanto, è sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla succitata legge 8 agosto 1985, n. 431.

Roma, addì 2 aprile 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

(Omissis).

86A3979

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 dicembre 1985.

Annullamento della somma complessiva di L. 80.676.197.500 a carico delle regioni Basilicata e Campania, a valere sull'impegno complessivo di lire 149,584 miliardi, assunto con decreto interministeriale 31 ottobre 1985, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per il 1985;

Vista la delibera CIPE 3 aprile 1985, con la quale, tra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di lire 149,584 miliardi, per l'esercizio 1985, di cui lire 27,524 miliardi a favore della regione Basilicata, lire 118,545 miliardi a favore della regione Campania e lire 3,515 miliardi a favore della regione Puglia;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, del 31 ottobre 1985, con il quale è stato impegnato, a favore delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, l'importo complessivo di lire 149,584 miliardi in conto competenza 1985;

Vista la successiva delibera CIPE del 28 novembre 1985, con la quale si precisa che, dell'importo complessivo di lire 149,584 miliardi, la quota parte di L. 80.676.197.500 viene ripartita a carico dei residui degli anni 1982 (lire 4,925 miliardi), 1983 (lire 29,718.634 miliardi) e 1984 (lire 46,032.563 miliardi), fra le regioni Campania (lire 53.152.197.500) e Basilicata (lire 27.524.000.000);

Tenuto conto che, in base alla richiamata delibera CIPE del 28 novembre 1985, il detto importo di L. 80.676.197.500 — da recuperare a carico delle soprarichiamate regioni Campania e Basilicata — va assegnato ad altri soggetti destinatari;

Decreta:

Articolo unico

A valere sull'impegno complessivo di lire 149,584 miliardi, assunto con il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 31 ottobre 1985, è annullato l'importo di L. 80.676.197.500, nella misura di L. 27.524.000.000, a carico della regione Basilicata e di L. 53.152.197.500 a carico della regione Campania.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 219

86A3889

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 95

Corso dei cambi del 20 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1523 —	1523 —	1523,10	1523 —	—	1523,05	1523 —	1523 —	1523 —	—
Marco germanico	686 —	686 —	686.25	686 —	—	686 —	686 —	686 —	686 —	—
Franco francese	215,250	215,250	215,65	215,250	—	215,26	215,270	215,250	215,250	—
Fiorino olandese	609 —	609 —	609,50	609 —	—	608,92	608,840	609 —	609 —	—
Franco belga	33,619	33,619	33,65	33.619	—	33,61	33,619	33,619	33,619	—
Lira sterlina	2325,700	2325,700	2329 —	2325,700	—	2325,85	2326 —	2325,700	2325,700	
Lira irlandese	2087,600	2087,600	2088 —	2087,600	—	2087,75	2088 —	2087,600	2087,600	—
Corona danese	185,360	185,360	185,50	185,360	—	185,80	185,340	185,360	185,360	—
Dracma	11,030	11,030	10,96	11,030	—	—	10,955	11,030	11,030	—
E.C.U.	1475,950	1475,950	1474,90	1475,950	—	1475 —	1475,850	1475,950	1475,950	—
Dollaro canadese	1106,400	1106,400	1108 —	1106,400	—	1106,40	1106,250	1106.400	1106,400	—
Yen giapponese	9,118	9,118	9,15	9,118	—	9,11	9,121	9,118	9,118	—
Franco svizzero	822,320	822.320	823,10	822,320	—	822,32	822,650	822,320	822,320	—
Scellino austriaco	97,586	97,586	97,62	97,586	—	97,58	97,615	97,586	97,586	—
Corona norvegese	201,620	201,620	201,75	201,620	—	201,68	201,750	201,620	201,620	—
Corona svedese	213,580	213,580	213,75	213,580	—	213,54	213,500	213,580	213,580	—
FIM	297,200	297,200	297 —	297.200	—	297,10	297 —	297,200	297,200	—
Escudo portoghese	10,225	10,225	10,25	10,225	—	10.21	10,200	10.225	10,225	—
Peseta spagnola	10,800	10,800	10.81	10,800	—	10,75	10,825	10.800	10,800	—
Dollaro australiano	1105,250	1105,250	1104 —	1105,250	—	1106,50	1105 —	1105,250	1105.250	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1523 —
Marco germanico	686 —
Franco francese	215,260
Fiorino olandese	608,920
Franco belga	33,619
Lira sterlina	2325.850
Lira irlandese	2087,800
Corona danese	185.350
Dracma	10.992
E.C.U.	1475.900
Dollaro canadese	1106,325
Yen giapponese	9,119
Franco svizzero	822,485
Scellino austriaco	97,600
Corona norvegese	201,685
Corona svedese	213,540
FIM	297.100
Escudo portoghese	10.212
Peseta spagnola	10.812
Dollaro australiano	1105,125

Media dei titoli del 20 maggio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,350
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98.[illegible]00
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	98.250
» 10% » » 1977-92	98 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105.150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,750
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91.450
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1982/86	100,125
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,500
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	101,500
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,125
» » » » 1- 2-1983/87	101,050
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	101,600
» » » » 1-11-1983/87	101,075
» » » » 1-12-1983/87	100,700
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	100,100
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,800
» » » » 1- 5-1984/88	101,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,800
» » » » 1- 7-1983/88	101,475
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,450
» » » » 1- 7-1990	98,750
» » » » 1- 8-1990	98.725
» » » » 1- 9-1990	98 900
» » » » 1-11-1983 90	103.550
» » » » 1-12-1983/90	103,400
» » » » 1- 1-1984/91	102,225
» » » » 1- 2-1984/91	102,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,600
» » » » 1- 4-1984/91	101.100
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100.325
» » » » 1-12-1984/91	99.975
» » » » 1- 1-1992	99,950
» » » » 1- 2-1992	99,250
» » » » 1- 2-1995	99,900
» » » » 1- 3-1995	99,975
» » » » 1- 4-1995	98,300
» » » » 1- 5-1995	98,600
» » » » 1- 6-1995	98,200
» » » » 1- 7-1995	98.575
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99.950
» » » 13,50% 1-10-1986	100,250
» » » 12,50% 1- 1-1987	100.175
» » » 12 % 1- 2-1988	103,050
» » » 12 % 1- 3-1988	102,800
» » » 12,25% 1- 5-1988	103.150
» » » 12,50% 1- 7-1988	103.850
» » » 12,50% 1-10-1988	103,950
» » » 12,50% 1-11-1988	104,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,350
» » » » 1983/90 11,50%	110.150
» » » » 1984/91 11,25%	110 —
» » » » 1984/92 10,50%	109.250
» » » » 1985/93 9,60%	106.125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M20056

MINISTERO DEL TESORO

N. 96

Corso dei cambi del 21 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1541,500	1541,500	1541,40	1541,500	1541,50	1541,65	1541,900	1541,500	1541,500	1541,550
Marco germanico	685,990	685,990	686,40	685,990	686,30	686 —	686,010	685,990	685,990	685,98
Franco francese	215,210	215,210	215,25	215,210	215,45	215,20	215,310	215,210	215,210	215,20
Fiorino olandese	609 —	609 —	609,10	609 —	609,19	608,85	608,750	609 —	609 —	609 —
Franco belga	33,619	33,619	33,60	33,619	33,642	33,55	33,611	33,619	33,619	33,62
Lira sterlina	2335,700	2335,700	2333,75	2335,700	2335,70	2334,55	2334,500	2335,700	2335,700	2335,60
Lira irlandese	2088 —	2088 —	2090 —	2088 —	2089,75	2088 —	2088 —	2088 —	2088 —	—
Corona danese	185,350	185,350	185,25	185,350	185,60	185,30	185,340	185,350	185,350	185,35
Dracma	10,960	10,960	10,95	10,960	—	—	10,940	10,960	10,960	—
E.C.U.	1476,030	1476,030	1477 —	1476,030	1475,95	1476 —	1476 —	1476,030	1476,030	1476,03
Dollaro canadese	1126,400	1126,400	1127 —	1126,400	1090 —	1126,45	1126,400	1126,400	1126,400	1126,40
Yen giapponese	9,126	9,126	9,15	9,126	9,151	9,15	9,120	9,126	9,126	9,12
Franco svizzero	822,540	822,540	823,10	822,540	823 —	823 —	823 —	822,540	822,540	822,55
Scellino austriaco	97,578	97,578	97,62	97,578	97,595	97,60	97,620	97,578	97,578	97,57
Corona norvegese	202,230	202,230	202,25	202,230	202 —	202,45	202,400	202,230	202,230	202,22
Corona svedese	214,110	214,110	214,50	214,110	215,45	214,12	214,270	214,110	214,110	214,10
FIM	297,600	297,600	298 —	297,600	303 —	297,50	297,500	297,600	297,600	—
Escudo portoghese	10,265	10,265	10,25	10,265	10,22	10,25	10,270	10,265	10,265	10,26
Peseta spagnola	10,805	10,805	10,81	10,805	10,803	10,85	10,809	10,805	10,805	10,80
Dollaro australiano	1112,500	1112,500	1113 —	1112,500	1110,75	1113,50	1113,500	1112,500	1112,500	1112,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1541,700
Marco germanico	686 —
Franco francese	215,260
Fiorino olandese	608,875
Franco belga	33,615
Lira sterlina	2335,100
Lira irlandese	2088 —
Corona danese	185,345
Dracma	10,950
E.C.U.	1476,010
Dollaro canadese	1126,400
Yen giapponese	9,123
Franco svizzero	822,770
Scellino austriaco	97,599
Corona norvegese	202,315
Corona svedese	214,190
FIM	297,550
Escudo portoghese	10,267
Peseta spagnola	10,807
Dollaro australiano	1113 —

Media dei titoli del 21 maggio 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	75,350
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	98,250
» 10% » » 1977-92	98 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,750
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1982/86	100,175
» » » » 1- 8-1983/86	99,875
» » » » 1- 9-1982/86	100,250
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	101,600
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,075
» » » » 1- 2-1983/87	101 —
» » » » 1- 3-1983/87	101,125
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	101,475
» » » » 1- 6-1983/87	101,650
» » » » 1-11-1983/87	101,100
» » » » 1-12-1983/87	100,750
» » » » 1- 1-1984/88	99,975
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	99,975
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	101,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,725
» » » » 1- 7-1983/88	101,375
» » » » 1- 8-1983/88	101,125
» » » » 1- 9-1983/88	101,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,590
» » » » 1- 7-1990	98,600
» » » » 1- 8-1990	98,675
» » » » 1- 9-1990	98,825
» » » » 1-11-1983/90	[illegible]
» » » » 1-12-1983/90	[illegible]
» » » » 1- 1-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 2-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 3-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 4-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 5-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 6-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 7-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 8-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 9-1984/91	[illegible]
» » » » 1-10-1984/91	[illegible]
» » » » 1-11-1984/91	[illegible]
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1992	99,950
» » » 1- 2-1992	99,175
» » » » 1- 2-1995	99,875
» » » » 1- 3-1995	97,825
» » » » 1- 4-1995	98,075
» » » 1- 5-1995	98,550
» » » » 1- 6-1995	98,175
» » » 1- 7-1995	98,525
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,95
» » » 13,50% 1-10-1986	100,250
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,950
» » » 12 % 1- 2-1988	103,450
» » » 12 % 1- 3-1988	102,800
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,250
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,950
» » » 12,50% 1-10-1988	103,725
» » » 12,50% 1-11-1988	104,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,575
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,225
» » » » 1983/90 11,50%	110,750
» » » » 1984/91 11,25%	110,250
» » » » 1984/92 10,50%	109,750
» » » » 1985/93 9,60%	107,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M21056

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP, in Roma

Con decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1986 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP, con sede in Roma.

86A3895

Modificazioni allo statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde

Con decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1986 sono stati modificati gli articoli 2 e 7 dello statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

86A3896

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1330/I Sett. del 24 febbraio 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: dalla Cassa di risparmio di Modena L. 5.000.000 da destinare all'istituto di disegno, quale contributo per la pubblicazione del volume «Rapporto dell'elemento metallico con l'architettura», di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali - cattedra di psichiatria, quale contributo per la realizzazione del convegno di studi sul tema: «Il DSM-III in età evolutiva. Diagnosi e classificazione dei disturbi psichici nell'infanzia e nell'adolescenza»; di L. 500.000 dalla Cassa di risparmio di Modena da destinare all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - cattedra di endocrinologia, quale contributo per la realizzazione del congresso nazionale di sessuologia; di L. 2.000.000 dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena da destinare all'istituto di applicazione forense quale contributo agli oneri organizzativi delle diverse iniziative.

Con decreto del prefetto di Modena n. 417/I Sett. del 25 marzo 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare alcune donazioni: di L. 1.000.000 sia dal Banco S. Giminiano e San Prospero di Modena sia dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena, quali contributi per il convegno nazionale «Pietro Riccardi e la storiografia matematica italiana» organizzato dal dipartimento di matematica pura ed applicata; L. 200.000 sia dal Banco S. Giminiano e San Prospero di Modena sia dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena, a favore del dipartimento di matematica pura ed applicata per la pubblicazione degli «Atti del seminario matematico e fisico» dell'Università di Modena; di L. 750.000 dagli assessorati alla sanità dei comuni di Mirandola e Concordia S.S. di cui L. 500.000 dalla ditta Bellco con sede in Cavezzo e di L. 250.000 dal Banco S. Giminiano e S. Prospero succursale di Mirandola a favore dell'istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali quale contributo per la costituzione di nuove metodiche sierologiche e virologiche per estendere le indagini, sul territorio della provincia, sull'AIDS; di L. 5.900.000 dalla ditta Merk Sharp e Dhome di Roma a favore dell'istituto di clinica oculistica per l'acquisto di attrezzature scientifiche; di L. 5.000.000 dalla Biomedical Technologies S.r.l. di Cagliari a favore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica quale contributo per la collaborazione nell'organizzazione del secondo seminario nazionale «Contraccezione, sterilizzazione e aborto» tenutosi a Madonna di Campiglio dal 24 al 30 marzo 1985 e del First International Congress in Gynecològical Endocrinologis che si terrà nella medesima sede nel marzo 1986; dalla IBM di un'apparecchiatura per l'impiantazione ionica Exetrion 50 kv Acceleratorn da destinare al dipartimento di fisica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 205/I Sett. del 25 marzo 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla sig ra Paola De Pietri la donazione della somma di L. 3.600.000 al fine di istituire due o tre premi di studio alla memoria del prof. Carlo De Pietri, già direttore dell'istituto osservatorio geofisico della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Modena n. 280/I Sett. del 1° aprile 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione Rotary Club di Modena nella persona del suo presidente pro-tempore ing. Giorgio Boni, la donazione di un «rene artificiale» completo di accessori, del valore di L. 20.000.000, da destinare all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - cattedra di nefrologia medica della predetta Università.

86A3791

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Bertesi» di Soresina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona n. 1787, div. II del 7 luglio 1984 la scuola media «G. Bertesi» di Soresina (Cremona), è autorizzata ad accettare la somma di L. 500.000 in contanti onde istituire, col reddito annuale del capitale trasferito in titoli dello Stato, una borsa di studio intitolata a «Claudia Armanni» da conferirsi ad un alunno della sede centrale di Soresina, emergente nel profitto e nel comportamento.

Detta somma è stata donata da oblatori vari.

86A3927

Autorizzazione alla scuola media «A. e G. Caccia» di Busto Garolfo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 1413, div. I del 19 febbraio 1986 la scuola media statale «A. e G. Caccia» di Busto Garolfo (Milano), è autorizzata ad accettare la donazione di un computer M6/10 del valore di L. 10.000.000 dalla Honeywell S.p.a.

86A3926

Autorizzazione alla scuola media di Cerreto d'Esi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 1636, div. IV del 5 settembre 1985, la scuola media statale di Cerreto d'Esi (Ancona), è autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore «Nashua 1250» mod. 31009/14661 disposta dalla ditta Bisci S.p.a. di Cerreto d'Esi.

86A3922

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Petroni» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 5029 1° sett. del 3 ottobre 1985 la scuola media «G. Petroni» di Bari, è autorizzata ad accettare la donazione di materiale vario, disposta da parte del comitato genitori della scuola medesima.

86A3923

Autorizzazione alla scuola media «C. A. Dalla Chiesa» di Nizza Monferrato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti n. 697, div. A.A. del 30 gennaio 1986 la scuola media statale «C. A. Dalla Chiesa» di Nizza Monferrato (Asti), è autorizzata ad accettare la donazione di un sussidio audiovisivo del valore di L. 239.000, da parte del comitato di intitolazione della scuola medesima.

86A3924

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

storia economica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

tecnologie generali dei materiali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3849

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di giurisprudenza:

storia economica contemporanea.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica oculistica.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di farmacia:

botanica farmaceutica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3850 - 86A3892

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Provincia di Alessandria:

349-AL: Lenti Walter, in Valenza;
431-AL: Bissoli Amerigo, in Valenza;
528-AL: Stanchi Gian Luigi, in Valenza;
683-AL: Cavezzali Luciano, in Valenza;
729-AL: Pellizzari & Campara, in Valenza;
873-AL: F.lli Suffiotti, in Valenza;
1172-AL: Provera Giovanni, in Valenza;
1289-AL: Faccaro Domenico, in Bassignana;
1461-AL: Camagna Federico, in Valenza;
1492-AL: F.A.D.A. di Cellerino & Guarzoni, in Alessandria;
1676-AL: Berisonzi & Demartini, in Valenza;
1684-AL: Leone Angelina, in Valenza;
1753-AL: Minotti Flavio, in Valenza;
1848-AL: Cautela Salvi Virgilio, in Valenza;
1860-AL: Chiesa Ernesto, in Valenza;
1899-AL: Bensi Dalmazio, in Alessandria;
2008-AL: Capra Delio, in Valenza;
2044-AL: Monetti Giovanni, in Valenza;
2052-AL: Seminara & Barruero, in Valenza;
2058-AL: Dogliotti Duccio e Danilo, in Valenza;
2083-AL: R.S.T. di Soro & Torti, in Valenza;
2154-AL: Bausone Giuseppe, in Alessandria;
2218-AL: Goldiam di Spriano & C. S.n.c., in Valenza;
2313-AL: Benzi Angelo, in Valenza;
2324-AL: Procchio Gianvittorio, in Valenza;
2336-AL: Pagani Enrico, in Valenza;
2353-AL: Lorenzon Giuseppe, in Valenza;
2420-AL: Fiorentino Francesco & Nicola, in Valenza;
2472-AL: Battezzato Giuseppe, in Pecetto;
2478-AL: Tassinario Giuseppe, in Valenza;
2506-AL: Consorzio SIGMA, in Valenza;
2535-AL: Santangeletta Roberto, in Valenza;
2566-AL: Bacco & Destro, in Valenza;
2578-AL: Acuto Pietro, in Valenza;
2662-AL: Aresca & Nai, in Valenza;
2664-AL: Del Forno Eufemia, in Valenza;
2665-AL: Cavallaro Leonardo, in Valenza;
2689-AL: Canatatore Gilberto, in Valenza;
2693-AL: Picello & Turetta, in Valenza;
2695-AL: Bulla Rocco, in Valenza;
2702-AL: Loreggia Gianfranco, in Valenza;
2728-AL: Ghidetti Franca, in Valenza;
2748-AL: Gabrieli Ezio, in Valenza.

86A3851

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 3 maggio 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Simon fiduciaria S.r.l.», in sigla «Simonfid S.r.l.», con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Auditing Trust Company di Colletta Sergio Arsenio e Cantalamessa Carlo», con sede in Ascoli Piceno, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revidea Lucchese S.r.l.», con sede in Viareggio, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Auditing Italia - Società di revisione in accomandita semplice del dr. Bruno Rossi & C.», con sede in Pesaro, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Euroagency - S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

86A3854

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Teroldego Rotaliano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Teroldego Rotaliano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1971, n. 139, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Teroldego Rotaliano»

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 4 con il testo che segue:

«Art. 4. — I vigneti destinati alla produzione del vino "Teroldego Rotaliano" devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono esser atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Teroldego Rotaliano", non deve essere superiore ai q.li 170 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve a detto limite, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categorie interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza deve essere utilizzata come vino da tavola o altro».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 5 con il testo che segue:

«Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Teroldego Rotaliano" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10,5°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento a termini di legge con un incremento in volume massimo del 6,5% anche con mosti provenienti da altre zone.

Il vino "Teroldego Rotaliano" avente un tenore zuccherino residuo fino a 4 g/l come massimo, o fino a 9 g/l come massimo quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo, può essere qualificato con la locuzione "secco"».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo che segue:

«Art. 6. — Il vino "Teroldego Rotaliano" all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato, tendente al granato (nel tipo rosato e kretzer); rosso rubino piuttosto intenso, talora con orli violacei (nel tipo rosso);

odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato, particolarmente intenso nel tipo rosso;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla; un pò più di corpo e leggermente tannico (nel tipo "rosso");

gradazione: alcoolica minima complessiva: 11,5 gradi;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo (rosato): 19 per mille;
estratto secco netto minimo (rosso): 21 per mille.

Il vino rosso può portare in etichetta la specificazione "Rubino", mentre il vino rosato deve portare in etichetta la specificazione "rosato" o "kretzer"».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 7 con il testo che segue:

«Art. 7. — Il vino "Teroldego Rotaliano" che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 11,5 può fregiarsi della qualificazione "superiore" e qualora sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "riserva".

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve e deve avvenire entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Il vino "Teroldego Rotaliano" nelle qualificazioni di cui al primo comma, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale non superiore a 750 cc. con tappo di sughero e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso mattone;

odore: gradevole, etereo caratteristico e persistente;

sapore: asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto amarognolo, un pò tannico, armonico;

gradazione: alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille».

86A3954

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica la revoca delle seguenti registrazioni di presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	DITTA E SEDE	Numero di registrazione	Data del decreto di revoca
Ustiosan pomata disinfettante	Kelemata S.p.a., codice fiscale n. 00520140013, con sede e domicilio fiscale in Torino, via G. Reiss Romoli, 10	7897	27 marzo 1986
Ustiosan fazzolettini	Kelemata S.p.a., codice fiscale n. 00520140013, con sede e domicilio fiscale in Torino, via G. Reiss Romoli, 10	7896	27 marzo 1986

86A2848

Elenco delle sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Per i seguenti presidi sanitari a base delle sottoelencate sostanze attive sono stabiliti ai sensi degli articoli 5, lettera *h)*, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo:

Sostanza attiva: BENFURACARB

Classe tossicologica: II/b

Insetticida

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg)	Residui (ppm)
Floreali	—	—
Ornamentali	—	—
Vivai e semenzai	—	—

IMPRESA SIPCAM S.P.A., viale G. Galeazzo, 3, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Oncol fiori 5 g Sipcam	6651	18-3-1986	III	Benfuracarb puro g 5	Sipcam - Salerano sul Lambro (Milano) Siapa - S. Vincenzo di Galliera (Bologna)

Colture trattate:	Residui (ppm)	Intervallo di sicurezza (gg)
Floreali	—	—
Ornamentali	—	—
Vivai e semenzai	—	—

IMPRESA SIPCAM S.P.A., viale G. Galeazzo, 3, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Oncol fiori 20 ec Sipcam	6652	18-3-1986	III	Benfuracarb puro g 20	Sipcam - Salerano sul Lambro (Milano) Siapa - S. Vincenzo di Galliera (Bologna)

Colture trattate:	Residui (ppm)	Intervallo di sicurezza (gg)
Floreali	—	—
Ornamentali	—	—
Vivai e semenzai	—	—

Sostanza attiva: LINURON (estensione campi d'impiego alla soja)

Classe tossicologica: III/T

Diserbante

Nuove colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg)	Residui (ppm)
Soja	non necessario	0,05

Metodi di analisi per il formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA ROUSSEL HOECHST AGROVET S.P.A., piazzale S. Turr, 5, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Afalon	0505	26-2-1972 24-4-1986	III	Linuron puro g 47,52	Silia - Aprilia (Latina) Hoechst AG - Francoforte sul Meno (Germania occidentale: preparazione e formulazione: Sicopa - Pianello Val Tidone (Piacenza): confezionamento

Colture trattate:	Residui (ppm)	Intervallo di sicurezza (gg)
Mais	0,2	60
Carote	0,2	60
Carciofaie	0,2	60
Sedani	0,2	60
Erba medica	0,2	60
Finocchio	0,2	60
Asparago	0,2	60
Soja	0,05	non necessario
Argini di risaie	—	—

IMPRESA ROUSSEL HOECHST AGROVET S.P.A., piazzale S. Turr, 5, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Afalon ds	6674	24-4-1986	III	Linuron puro g 37,6	Silia - Aprilia (Latina) Baslini industrie chimiche S.p.a. - Treviglio (Bergamo) Hoechst AG - Francoforte sul Meno (Germania occidentale) Procida S.A. - Marsiglia (Francia)

Colture trattate:

	Residui (ppm)	Intervallo di sicurezza (gg)
Asparago	0,2	60
Carciofaie	0,2	60
Carota	0,2	60
Fagiolo	0,2	60
Fagiolino	0,2	60
Finocchio	0,2	60
Girasole	0,2	60
Mais	0,2	60
Patata	0,2	60
Sedano	0,2	60
Erba medica	0,2	60
Soja	0,05	non necessario
Argini di risaie	—	—

IMPRESA SIPCAM S.P.A., viale G. Galeazzo, 3, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Linuron 50 Sipcam	1058	27-10-1972 24- 4-1986	III	Linuron puro g 50	Sipcam - Salerano sul Lambro (Milano)

Colture trattate:

	Residui (ppm)	Intervallo di sicurezza (gg)
Mais	0,2	60
Carote	0,2	60
Sedano	0,2	60
Finocchio	0,2	60
Prezzemolo	0,2	60
Patata	0.2	60
Fagioli	0,2	60
Fagiolini	0,2	60
Soja	0,05	non necessario

86A3837

PROVVISORIA

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa . . . L.			2.633.369.526.940	
II - In deposito all'estero . . . »			26.039.478.550.729	28.672.848.077.669
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				9.148.793.163.507
CASSA. . . . »				2.889.462.969.575
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . L.		341.489.403.510		
— ammassi . . . »		1.960.372.910.971	2.301.862.314.481	
II Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		1.569.890.982.604		
— a scadenza fissa . . . »		2.950.525.359.250		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »			4.520.416.341.854	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	6.822.278.656.335
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI. . . . L.				
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			6.322.143.148.864	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise. . . . L.		571.603.395		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		3.543.440.748.645		
— depositi vincolati . . . »		1.944.985.073.665		
— diverse . . . »		99.141.061.665	5.588.138.487.370	11.910.281.636.234
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.037.414.852.548
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			9.496.752.752.773	
II — Conti speciali . . . »			3.427.148.884.657	12.923.901.637.430
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				50.639.407.293.382
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				849.207.509.539
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità. . . . L.		63.343.315.336.526		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		526.694.400.080		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		944.302.584.876	64.814.312.321.482	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		275.246.473.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		1.013.148.403.868	1.288.394.877.330	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie. L.	1.740.642.933			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	105.658.293.239	107.398.936.172		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie. L.	5.184.387.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	13.129.678.197	18.314.065.363		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie. L.	114.030.971.954			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	144.230.153.788	258.261.125.742	383.974.127.277	66.486.681.326.089
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . L.			1.513.472.307.944	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »			185.254.617.729	1.698.726.925.673
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*). . . . L.				22.969.888.890
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili L.			64.212.795.988	
II — Impianti . . . »			126.637.779.579	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	191.157.770.655
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati. . . L.		43.241.026.355		
— in allestimento . »		8.190.009.238	51.431.035.593	
III — Debitori diversi . . . L.			177.905.132.664	
IV — Altre . . »			15.617.406.233.187	15.846.742.401.444
RATEI. . . . L.				1.623.159.542.838
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO. . . . »				268.426.957.166
L.				212.531.460.608.974
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia L.		6.926.125.893.889		
— altri . »		575.778.957.437.542	582.705.083.331.431	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.				
— esteri »		812.792.576.551	812.792.576.551	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			863.294.685.295	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			8.563.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			—	
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri »		6.608.564.974.066	6.608.564.974.066	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			6.608.564.974.066	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			469.319.054.705	606.630.619.596.114
TOTALE . .				819.162.080.205.088

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

86A3893

D'ITALIA

28 febbraio 1986 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce	Dettaglio	Parziali	Importi
CIRCOLAZIONE			L. 43.402.413.279.000
VAGLIA CAMBIARI			» 384.993.191.228
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento		L. 61.194.200.000	
II — Altri		» 4.571.357.522	65.765.557.522
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L. 497.0[illegible]1.897.535
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			» —
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			» 108.415.979.738
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 82.626.614.722.555	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		» 17.758.090	
III — Conti vincolati investimenti all'estero		» 26.467.548.349	
IV — Società costituende		» 95.396.328.262	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi		» 555.324.773.284	
VI — Altri		» 17.094.403.192	83.320.915.533.732
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L. —
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			» 3.427.143.884.657
PASSIVITA VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera		L. 1.662.011.307	
II — Conti dell'estero in lire		» 157.468.266.330	159.130.277.637
DEBITI IN ECU (FECoM)			L. 11.186.208.016.055
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)			L.
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			» —
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			» 566.085.522.103
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro		L. 34.059.648.128.508	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana		» 1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio		» 234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi		» 1.201.169.976.261	
V — Oscillazione titoli		» 2.710.059.095.132	
VI — Copertura perdite eventuali		» 2.403.006.748.480	
VII — Assicurazione danni		» 592.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili		» 1.298.335.650.099	
IX — Rinnovamento impianti		» 296.250.000.000	
X — Imposte		» 718.835.226.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 2.471.620.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 352.703.559	
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		» 78.167.821	47.187.761.836.505
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L. 354.313.430.288
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			» 62.819.409.324
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			» 117.410.172.337
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			» 23.382.366.736
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi		L. 65.446.781.118	
II — Altre		» 18.437.566.943.928	18.503.013.725.046
RATEI			L. 130.666.388.440
RISCONTI			» 176.670.386
CAPITALE SOCIALE			» 300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			» 505.753.986.980
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			» 544.580.219.998
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			» 1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE			» 350.157.632.536
RENDITE DELL'ESERCIZIO			» 328.426.631.191
			L. 212.531.460.608.974
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori		L. 582.705.083.331.431	
II — Titoli e valori presso terzi		» 812.792.576.551	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 863.294.685.295	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		» 8.563.000.000.000	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		» —	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		» 6.608.564.974.066	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni	L. —		
— esteri	» 6.608.564.974.066	6.608.564.974.066	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza		L. 469.319.054.705	606.630.619.596.114
		TOTALE . . . L.	819.162.080.205.088

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 aprile 1986, n. 12.

Riscossione - Disciplina dei rimborsi da effettuarsi ai sensi degli articoli 38 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Competenze e procedura di esecuzione dei rimborsi da parte dei centri di servizio, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Milano e Roma

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al centro informativo delle imposte dirette

All'Associazione nazionale esattori e ricevitori delle imposte dirette

Al Consorzio nazionale esattori

PREMESSA

Com'è noto i rimborsi in materia di imposte dirette sono disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli dal 37 al 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante norme concernenti la riscossione delle imposte dirette.

Notevole rilevanza assumono gli articoli 38, ultimo comma, e 41, secondo comma, del citato decreto presidenziale. In particolare, l'art. 38, ultimo comma, contempla il diritto al rimborso a favore del contribuente sia nel caso di versamento diretto dell'IRPEG all'esattoria, in base alla dichiarazione annuale (art. 3, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) che nell'ipotesi di versamento diretto dell'IRPEF alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in base alla dichiarazione annuale (art. 3, secondo comma, lettera *c)*, dello stesso decreto presidenziale), qualora gli importi di tale versamenti risultino superiori a quelli dell'imposta liquidata sulla base della dichiarazione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Come chiarito con la circolare n. 36 dell'11 novembre 1981 la su ricordata disposizione si applica altresì per i versamenti diretti dell'ILOR che, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, sono effettuati secondo le modalità e nei termini stabiliti nel primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

L'art. 41, secondo comma, prevede il rimborso della eccedenza delle ritenute di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta, oppure, quando questi non sono previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione annuale dei redditi, e, infine, per i crediti d'imposta derivanti dalla liquidazione della dichiarazione stessa ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Inoltre, il primo comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dall'art. 1 della legge 31 maggio 1977, n. 247, stabilisce una nuova procedura per l'esecuzione dei rimborsi di cui ai predetti articoli 38, ultimo comma, e 41, secondo comma; per tali rimborsi gli uffici delle imposte o i centri di servizio debbono avvalersi, di norma, della procedura automatizzata contemplata nei successivi commi dell'art. 42-*bis* medesimo.

Devesi rilevare che detta procedura è limitata ai soli rimborsi dell'IRPEF per i quali, peraltro, si rende anche possibile il ricorso alla normale procedura prevista dagli articoli 38 e 41 innanzi richiamati.

Si soggiunge che i primi quattro commi dell'art. 38 disciplinano il rimborso, su apposita istanza di parte, per errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, da disporsi a cura dell'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte ovvero il centro di servizio competente.

Ai fini della pratica attuazione delle su menzionate disposizioni, questo Ministero con circolare n. 141 del 3 novembre 1978, nell'indicare la documentazione da produrre per l'effettuazione dei rimborsi delle differenze di ritenute d'acconto relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nei casi in cui non sia previsto il rilascio di certificati da parte dei sostituti d'imposta, ebbe a fornire talune istruzioni circa la procedura tradizionale di rimborso cosiddetta «manuale», da seguire in sede di effettuazione dei rimborsi d'ufficio, ex art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Tali istruzioni, successivamente, sono state parzialmente modificate ed estese ai rimborsi d'ufficio, con procedura manuale, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta locale sui redditi, con la citata

circolare n. 36 dell'11 novembre 1981, con la quale sono state inoltre impartite le direttive per l'effettuazione dei rimborsi di cui agli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Parte prima

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEI CENTRI DI SERVIZIO IN MATERIA DI RIMBORSI

Con legge 24 aprile 1980, n. 146, sono stati istituiti, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, i centri di servizio delle imposte dirette, le cui competenze ed attribuzioni sono state stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

In particolare, il secondo comma dell'art. 8 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 787 trasferisce ai predetti centri le attribuzioni già devolute alle intendenze di finanza ed agli uffici distrettuali delle imposte dirette relativamente ai rimborsi ex citati articoli 38, ultimo comma, e 41, secondo comma, che scaturiscono dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri stessi, secondo le disposizioni del richiamato art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

A seguito dell'attivazione dei centri di servizio di Roma e Milano, sono pervenute a questo Ministero richieste di precisazioni circa la disciplina dei rimborsi contenuta nei menzionati articoli 38 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, ivi compresi quelli ai quali si rende applicabile la procedura automatizzata, di cui all'articolo 42-*bis* del medesimo decreto, con particolare riferimento ai casi qui appresso riportati:

rimborsi delle partite escluse dalla procedura automatizzata (ad es., per indicazione di dati anagrafici incompleti);

rimborsi delle partite per le quali vi è stata esplicita richiesta di sospensione da parte del liquidatore;

rimborsi delle partite per le quali non è prevista la procedura automatizzata (ILOR e IRPEF-tassazione separata);

rimborsi inclusi nelle liste, scartate dalla procedura automatizzata a seguito dei controlli centralizzati effettuati dal centro informativo delle imposte dirette in sede di predisposizione degli elenchi di rimborso.

Le su cennate richieste di precisazioni traggono origine dalla necessità di meglio delineare la competenza, rispettivamente, degli intendenti di finanza e dei direttori dei centri di servizio in materia di effettuazione dei rimborsi ai sensi degli articoli 38 e 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, in relazione all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Ciò, allo scopo di evitare sia che il rimborso possa essere disposto da un ufficio incompetente sia, in talune fattispecie, che il diritto al rimborso venga riconosciuto in sede di liquidazione effettuata dal centro di servizio e, contemporaneamente, venga disposto dall'intendente di finanza su domanda di parte, con conseguente duplicazione del rimborso medesimo.

Inoltre, è stata rappresentata la opportunità di stabilire la procedura da seguire da parte dei centri di servizio per l'esecuzione dei rimborsi di loro competenza.

Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che, come chiarito con la richiamata circolare n. 36, le disposizioni contenute nei primi quattro commi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 — di esclusiva competenza dell'intendente di finanza, che provvede al rimborso nei casi ivi previsti, sentito l'ufficio delle imposte o il centro di servizio (v. circolare n. 37 - prot. n. 15/5503 del 15 luglio 1983) — configurano particolari ipotesi di rimborso — errore materiale, duplicazione della imposizione o insussistenza dell'obbligo di versamento — che possono risultare anche dai controlli della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Conseguentemente, considerata l'ampia portata degli articoli 38, ultimo comma, e 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, ai centri di servizio è devoluta la competenza in materia di rimborsi, in tutti i casi in cui, in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi, venga rilevato un credito d'imposta a favore del contribuente.

Ed in effetti, anche il rimborso dei crediti d'imposta di cui ai primi quattro commi dell'art. 38, derivanti da un indebito rispetto all'obbligo di versamento, ed evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi, viene assorbito dalla competenza dei centri di servizio in sede di determinazione delle somme corrisposte dal contribuente rispetto all'imposta liquidata ex citato art. 36-*bis*. In altre parole, l'indebito versamento viene ad assumere rilevanza giuridica non più autonomamente, bensì rispetto all'obbligazione tributaria quale risulta dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

Resta inteso che i centri di servizio, per ciò che concerne il sorgere del diritto al rimborso e le modalità di esecuzione dei controlli da effettuare per la determinazione della somma da rimborsare, nell'ambito della propria competenza, debbono attenersi alle istruzioni impartite con la circolare n. 36 — prot. n. 15/3538 — dell'11 novembre 1981, fatte salve le modificazioni procedurali di cui si dirà nella seconda parte della presente circolare.

Premesso quanto sopra, vengono esaminati, in particolare i seguenti casi:

a) versamento d'imposta effettuato utilizzando un erroneo modello di attestazione di pagamento (ad esempio, ILOR anzichè IRPEF).

Al riguardo può verificarsi che:

1) il contribuente versi l'acconto d'imposta utilizzando un erroneo modello di attestazione e successivamente rilevi l'errore in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, provvedendo a versare a saldo l'intera imposta dovuta e chiedendo il rimborso dell'imposta versata in acconto;

2) il contribuente non rilevi l'errore commesso in sede di versamento dell'acconto o del saldo, limitandosi ad allegare alla dichiarazione dei redditi l'attestazione di pagamento.

In proposito devesi far presente che, nel primo caso, avendo il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi provveduto a denunciare l'errore materiale commesso e ad evidenziare il diritto al rimborso dell'imposta erroneamente versata, tale rimborso dev'essere effettuato d'ufficio. Appare ovvio sottolineare in proposito che nell'ipotesi in esame si dovrà procedere all'iscrizione a ruolo delle soprattasse e degli interessi dovuti per omesso versamento dell'acconto.

Anche nel secondo caso i centri di servizio a seguito della procedura di liquidazione, oltre a provvedere alle iscrizione a ruolo delle imposte non versate, devono effettuare anche il rimborso di quelle versate in eccedenza rispetto al dovuto.

Al riguardo si possono presentare due casi:

il contribuente doveva effettuare versamenti sia ai fini IRPEF che ILOR.

In tale ipotesi l'errore di utilizzazione della attestazione di versamento provoca un carente versamento per una delle imposte ed un eccessivo versamento per l'altra; è evidente che in questo caso rientra nella competenza del centro di servizio sia l'iscrizione a ruolo dell'imposta non versata e dei relativi accessori, sia il rimborso ai sensi del più volte citato art. 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, di quella versata in eccedenza;

il contribuente doveva effettuare versamenti per una sola imposta e pertanto, usando un modulo diverso, ha omesso il versamento dell'imposta dovuta pagando contemporaneamente una imposta non dovuta.

Al riguardo, sulla base dei suesposti criteri, e pur in assenza di situazione reddituale relativa alle somme indebitamente versate, si ritiene che il centro di servizio possa anche in questo caso procedere al rimborso in esame.

Il rimborso dovrà essere disposto dopo che il contribuente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF e ILOR ed iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 36-*bis*;

b) erronea indicazione dei dati anagrafici sul modello di attestazione di pagamento. In particolare, può verificarsi l'ipotesi che il contribuente, socio di una società di persone, effettui il versamento dell'ILOR dovuta dalla società indicando sul modello di attestazione di pagamento i propri dati anagrafici, anzichè quelli della società e, successivamente, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, alleghi alla stessa detta attestazione chiedendo il relativo rimborso.

Da quanto sopra esposto non vi è dubbio che la fattispecie in esame rientra nella previsione dell'art. 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, in quanto configura versamenti superiori all'imposta liquidata (mancanza della base imponibile ILOR relativamente all'imposta erroneamente versata): si ritiene pertanto che la competenza ad effettuare i relativi rimborsi debba essere attribuita ai centri di servizio per effetto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Va da sè che, prima di procedere al rimborso, i centri di servizio dovranno acclarare la situazione della società di cui il contribuente è socio, interessando eventualmente, se il domicilio fiscale della società è diverso da quello del socio, l'ufficio competente per territorio, il quale dovrà anche procedere all'iscrizione a ruolo del carico tributario che risulti dovuto e non versato dalla società medesima;

c) eccedenza delle ritenute effettuate dal sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e possibilità di richiederne il rimborso da parte del sostituito mediante presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tale evenienza occorre precisare se competente ad effettuare il rimborso sia il centro di servizio oppure lo intendente di finanza.

Al riguardo, si ritiene che nessuna perplessità può sorgere circa l'attribuzione ai centri di servizio dei rimborsi in questione, considerato che tale fattispecie rientra nella specifica disciplina dell'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

d) versamento a saldo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'intero ammontare dell'imposta dovuta senza che il contribuente detragga da detto ammontare quello dell'imposta già versata a titolo di acconto, né alleghi alla dichiarazione stessa l'attestazione di pagamento dell'acconto.

Sorge il problema se il centro di servizio, che in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi ha provveduto ad effettuare l'iscrizione a ruolo delle soprattasse e degli interessi relativi all'omesso versamento dell'acconto, in presenza di ricorso di parte contro il ruolo, possa procedere allo sgravio dal ruolo stesso di quanto risulti indebitamente iscritto ed al rimborso della maggiore imposta versata.

In proposito si chiarisce che, nella ipotesi formulata, il centro di servizio, pur in presenza di regolare ricorso del contribuente contro l'iscrizione a ruolo, prodotto ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, non può procedere al rimborso del maggiore saldo versato, in quanto tale facoltà è demandata alla competenza dell'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 38, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, sempre che l'interessato abbia prodotto apposita domanda entro il termine di decadenza di diciotto mesi dal giorno in cui ha eseguito il versamento a saldo che ha dato luogo alla duplicazione (v. circolare n. 36 del 1981).

Resta inteso che il centro di servizio provvederà allo sgravio degli interessi e delle soprattasse come sopra iscritti a ruolo.

Parte seconda

ESECUZIONE DEI RIMBORSI
DA PARTE DEI CENTRI DI SERVIZIO - PROCEDURA

Con la procedura qui di seguito descritta, viene data organica disciplina all'esecuzione dei rimborsi manuali da parte dei centri di servizio, prevedendo, tra l'altro, le modalità di acquisizione di ulteriori dati e notizie, in possesso di altri uffici, relativi alla posizione del contribuente in favore del quale deve essere predisposto il rimborso. L'acquisizione dei dati e delle notizie di cui sopra non si rende necessaria per i rimborsi IRPEF e ILOR per singoli importi complessivi non eccedenti L. 100.000, tenuto conto della modesta entità della somma da rimborsare, che renderebbe antieconomica l'acquisizione dei dati e notizie in questione.

1 - *Predisposizione tabulati*

Al fine di facilitare le operazioni di esecuzione dei rimborsi manuali ILOR ed IRPEF delle persone fisiche, i centri elaborazione dati dei centri di servizio devono predisporre un insieme di tabulati prodotti avvalendosi delle informazioni contenute negli archivi di fine liquidazione con esclusione di tutte le dichiarazioni per le quali risulti:

essere stato apposto in sede di liquidazione il codice operativo R09 (esclusione dalla lista dei rimborsi IRPEF automatizzati);

essere stato apposto in sede di liquidazione il codice operativo R15 (soggetto fallito);

la presenza di dati anagrafici incompleti;

l'irreperibilità dei soggetti dichiaranti;

essere stata la dichiarazione presentata per conto di soggetti deceduti, tutelati o minori;

una tardività nella presentazione della dichiarazione di oltre il mese.

I tabulati da predisporre sono i seguenti:

a) elenco delle dichiarazioni da prelevare dall'archivio storico (allegato 1);

b) proposta liquidazione ad autorizzazione al rimborso (allegato 2);

c) ordinativo di pagamento in conto capitale (allegato 3);

d) ordinativo di pagamento in conto interessi (allegato 4);

e) avviso di rimborso (allegato 5);

f) richiesta di parere agli uffici delle imposte dirette, alle intendenze di finanza, alle esattorie ed alle camere di commercio (allegato 6).

2 - *Descrizione dei tabulati*

a) *Elenco delle dichiarazioni da prelevare dall'archivio storico.*

Tale elenco riporta il riferimento alle dichiarazioni dalle quali emergono i rimborsi manuali.

Le informazioni presenti in tale tabulato sono costituite dai numeri di lista, sequenza, protocollo, progressivo meccanografico, dal cognome e nome del dichiarante, nonchè dall'importo totale del rimborso ILOR e/o IRPEF.

In caso di dichiarazione congiunta dalla quale emerge un rimborso per il primo dichiarante ed un rimborso per il coniuge dichiarante verranno stampate due distinte righe.

b) *Proposta, liquidazione ed autorizzazione al rimborso.*

In tale tabulato vengono riportati i dati del dichiarante per il quale viene proposto, liquidato ed autorizzato il rimborso manuale, gli estremi della dichiarazione presentata, il tipo d'imposta e l'importo del rimborso, il numero dei semestri ed il relativo computo degli interessi maturati.

c) *Ordinativo di pagamento in conto capitale.*

In tale tabulato vengono riportati i dati del contribuente avente diritto al rimborso con l'importo in conto capitale da rimborsare, la tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è pagabile l'ordinativo di cui trattasi e gli estremi della dichiarazione dalla quale scaturisce il diritto al rimborso.

L'ordinativo di pagamento non verrà predisposto se l'importo in conto capitale non è superiore a L. 1.000.

d) *Ordinativo di pagamento in conto interessi.*

Il tabulato contiene le medesime informazioni descritte al precedente punto *c)* ad eccezione dell'importo da pagare che si riferisce agli interessi maturati.

L'ordinativo di pagamento non verrà predisposto se l'importo degli interessi maturati non è superiore a L. 1.000.

Per entrambi gli ordinativi di pagamento sia in conto capitale che in conto interessi si applicano le disposizioni dell'art. 19 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di bollo.

e) *Avviso di rimborso.*

Il tabulato contiene gli avvisi da spedire al contribuente per informarlo che a suo favore sono stati emessi gli ordinativi di pagamento per il rimborso IRPEF e/o ILOR, l'importo del rimborso (capitale ed interessi) e l'indicazione della tesoreria presso la quale gli ordinativi stessi sono pagabili.

f) *Richiesta di parere agli uffici delle imposte dirette, intendenze di finanza, esattorie e camere di commercio.*

Il tabulato, contenente i dati identificativi del soggetto a favore del quale si sta predisponendo un rimborso manuale, viene inviato agli uffici delle imposte dirette, alle intendenze di finanza, alle esattorie e, limitatamente ai soggetti che espongono redditi di impresa, impresa minore di partecipazione, alle camere di commercio per la richiesta di informazioni.

Dai tabulati predisposti ai fini del parere sono tuttavia escluse, per i motivi precedentemente indicati le situazioni di rimborso IRPEF e/o ILOR per singoli importi complessivi non eccedenti le L. 100.000.

3 - *Ordinamento delle informazioni contenute nei tabulati*

a) *Elenco delle dichiarazioni da prelevare.*

L'elenco delle dichiarazioni da prelevare dall'archivio storico è ordinato per numero di lista e all'interno della lista per numero di sequenza della dichiarazione. Per agevolare le operazioni di estrazione delle dichiarazioni il tabulato in questione sarà suddiviso in gruppi di almeno 50 dichiarazioni, tali comunque da trattare interamente l'ultima lista interessata dalle dichiarazioni da prelevare.

b), c), d) ed e) *Proposta di rimborso, ordinativi di pagamento e avviso di rimborso.*

Per ogni dichiarazione dalla quale emerge un rimborso verranno predisposte, sequenzialmente, la proposta, la liquidazione e autorizzazione al rimborso, l'ordinativo in conto capitale, l'ordinativo in conto interessi e l'avviso di pagamento al contribuente.

Qualora dalla stessa dichiarazione emerga più di un rimborso manuale la procedura sopra descritta deve essere ripetuta per:

rimborso IRPEF del primo dichiarante;
rimborso ILOR del primo dichiarante;
rimborso IRPEF del coniuge dichiarante;
rimborso ILOR del coniuge dichiarante.

f) *Richiesta di parere agli uffici.*

I tabulati per la richiesta di parere da inviare agli uffici delle imposte dirette, alle intendenze di finanza, alle esattorie ed alle camere di commercio, vanno ordinati per ufficio di destinazione e per dati anagrafici dei contribuenti.

Le intendenze di finanza che, unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette ad ai centri di servizio, accuseranno ricevuta alla Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XV, trasmetteranno copia della presente circolare ai dipendenti uffici delle imposte, con carico di accusarne ricevuta e di assicurarne l'adempimento.

Il Ministro: VISENTINI

86A3955

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Sassari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1964, n. 1253;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 febbraio 1980, n. 1106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 14 aprile 1981, con il quale viene assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di tecnica farmaceutica della facoltà di farmacia di questo Ateneo;

Vista la nota n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, fra gli altri, riassegna a questo Ateneo il posto di tecnico laureato succitato, resosi disponibile a seguito della cessazione di personale di ruolo, ed autorizza l'emissione del bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo collaboratore tecnico;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di collaboratore tecnico in prova (settimo livello) presso l'istituto di tecnica farmaceutica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Sassari. Inoltre, a norma dell'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i candidati dichiarati idonei saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984 presso il suddetto istituto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in farmacia;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università dei Sassari, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 4.

L'esame consta di tre prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato stesso dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue di cui all'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 5.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi all'orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere l'orale medesimo. Agli stessi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle prove scritte e in quella pratica con relazione scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza, nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte, forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica con relazione scritta e nella prova orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

I concorrenti chiamati in servizio debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguentti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degi impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro 30 giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)*, del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)*, del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato collaboratore tecnico in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Gli idonei saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, presso l'Istituto di tecnica farmaceutica.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 27 dicembre 1985

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 8 febbraio 1986
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 4

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta su argomenti riguardanti la preparazione officinale ed industriale di forme farmaceutiche.

Seconda prova scritta su argomenti riguardanti il controllo tecnologico di forme farmaceutiche.

Prova pratica con relazione scritta: controllo di purezza di farmaci con l'impiego di apparecchiature previste dalla F.U.

Prova orale su argomenti riguardanti la preparazione ed il controllo tecnologico di forme farmaceutiche.

Verifica della conoscenza di inglese e francese tramite traduzione di testi scientifici.

86A3639

Concorso a tre posti di ostetrica presso l'Università di Sassari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1965, registro n. 66, foglio n. 235, con il quale è stato assegnato, fra gli altri, un posto di ostetrica alla clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 2, foglio n. 21, con il quale sono stati assegnati, fra gli altri, due posti di ostetrica alla clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, fra gli altri, riassegna a questo Ateneo i tre posti di ostetrica succitati, resisi disponibili a seguito dalla cessazione di personale di ruolo, ed autorizza l'emissione del bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per i posti messi a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla sesta qualifica, area funzionale socio-sanitaria, profilo assistente socio-sanitario;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente socio-sanitario in prova (sesto livello - parametro 616) presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

Inoltre a norma dell'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i candidati dichiarati idonei saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984 presso il suddetto istituto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università dei Sassari, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione al concorso i documenti comprovanti qualsiasi titolo, diploma od attestato che possa formare oggetto di valutazione.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è composta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508.

Art. 5.

Le prove d'esame consistono:

a) in due prove scritte, di cui una sul programma di assistenza e preparazione infermieristica ed una sulle materie dei programmi previsti per le scuole ostetriche;

b) in una prova orale sulle materie formanti oggetto delle prove scritte.

Le prove scritte saranno valutate anche come componimento di lingua italiana.

Art. 6.

I titoli valutabili ai fini della graduatoria sono i seguenti in ordine di precedenza:

1) il punteggio di diploma di ostetrica;

2) il servizio prestato presso cliniche ostetriche e ginecologiche o presso ospedali;

3) pubblicazioni.

Ai titoli la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espletano le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi all'orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere l'orale medesimo. Agli stessi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nella prova orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 10.

I concorrenti chiamati in servizio debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati assistente socio-sanitario in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnati a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Gli idonei saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, presso la clinica ostetrica e ginecologica.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 27 dicembre 1985

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Sardegna, addì 8 febbraio 1986
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 8

86A3620

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di biochimica e di chimica ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di agraria:
istituto di biochimica e di chimica. . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7, Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali, ovvero, le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle Leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23 con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno, e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorronò dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

E fatta salva, in ogni caso l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 13 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 15 marzo 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 399

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via .... chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di biochimica e chimica della facoltà di agraria di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(c)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta di cultura generale.

Prova pratica riguardante l'esecuzione, secondo le modalità preordinate, di una semplice procedura di laboratorio.

Colloquio sui risultati delle prove.

86A3638

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi tre posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, si prevede una disponibilità di tre posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora se ne dovessero rendere disponibili altri entro il 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami, il corso-concorso di formazione dirigenziale ed il concorso pubblico, per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1.

Posti disponibili nella qualifica di primo dirigente

Per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali sono indetti i seguenti distinti concorsi, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

a) a un posto per concorso speciale, per esami;
b) a un posto per corso-concorso di formazione;
c) a un posto per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti qualora dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali entro il 31 dicembre 1985.

Al concorso speciale, per esami, ed al corso-concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di questa stessa amministrazione, inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, che al 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella medesima carriera, in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti), meccanica, elettrotecnica, chimica, navale e meccanica, aereonautica, mineraria, elettronica e nucleare.

È altresì richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, è ammesso a partecipare:

a) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, appartenenti a qualifiche dell'area direttiva e prima qualifica professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa, di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) i professori universitari di ruolo;

c) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

d) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) gli ingegneri, liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a)* a *f)* devono essere possedute alla data del 31 dicembre 1985.

È richiesto per tutte le categorie degli aspiranti alla partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti), meccanica, elettrotecnica, chimica, navale e meccanica, aereonautica, mineraria, elettronica e nucleare.

È altresì richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente — a pena di esclusione — per ciascuno dei concorsi, di cui al precedente articolo, al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - Largo Leopardi, 5 - 00185 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto e diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

d) i titoli di servizio di cui ai commi 3) degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami, o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale del Ministero delle finanze.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su estimo, con particolare riferimento all'attività degli uffici tecnici erariali.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

problemi di topografia e costruzioni che si presentano nello svolgimento dell'attività propria degli ingegneri dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

leggi, regolamenti ed istruzioni di servizio che disciplinano l'attività istituzionale degli uffici tecnici erariali;

conoscenza dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione statale e di quella finanziaria in particolare e dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione finanziaria	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella stessa amministrazione finanziaria	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *c*), dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Art. 7.

Prove di esame

Per i concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 6 le prove di esame ed il colloquio avranno luogo in Roma.

I candidati, ammessi a sostenere tali prove verranno tempestivamente convocati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti al concorso speciale, per esami, dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento; quelli ammessi a sostenere le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 5 in loro possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non depositati presso l'amministrazione.

Ugualmente, per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - Largo Leopardi, 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazioni di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - Largo Leopardi, 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazione rilasciata dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche e private, dalla quale dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quale appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi nei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sara tramesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1986
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 128

86A3800

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

Presidio ospedaliero di Lovere:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico di medicina generale.

Presidio ospedaliero di Sarnico:

un posto di operatore professionale collaboratore-tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Lovere (Bergamo).

86A3881

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di dirigente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 14

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medici - disciplina pneumologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per la gestione del personale dell'U.S.L. in Teramo.

86A3993

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 112 del 16 maggio 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituzioni riunite di assistenza e beneficienza, in Cagli: Concorso a tre posti di operatore di assistenza presso l'O.P. casa di riposo.

Istituto nazionale della nutrizione, ente di diritto pubblico, in Roma: Graduatoria dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, nei ruoli tecnico-professionale e amministrativo.

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 113 del 17 maggio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata di Crema: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore.

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 114 del 19 maggio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Città di Frosinone. Revoca del bando di concorso di idee per la realizzazione della sede comunale.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla pubblicazione della gradratoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di addetto nel ruolo del personale della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare in Piemonte, Lombardia, Lazio, Puglia e Campania. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1986).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 42 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti *di collocatore* in prova,...», leggasi: «... concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti *di addetto* in prova,...».

86A3464

REGIONE PIEMONTE

Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo al concorso per la copertura ad un posto di veterinario coadiutore e riapertura dei termini. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1986).

Nell'estratto di bando relativo al concorso citato in epigrafe, riportato alla pagina 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «un posto di veterinario coadiutore per l'area funzionale *dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;*», leggasi: «un posto di veterinario coadiutore per l'area funzionale *della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;*».

I termini per la presentazione delle domande per il citato concorso sono riaperti sino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3870

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221